



# Attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

## Atto del Governo 147

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	147	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	
Norma di delega:	articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Numero di articoli:	4	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	29/01/2020	28/01/2020
annuncio	29/01/2020	29/01/2020
assegnazione	29/01/2020	29/01/2020
termine per l'espressione del parere	09/03/2020	09/03/2020
Commissione competente	10 <sup>a</sup> Commissione Industria, commercio, turismo	X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni	2 <sup>a</sup> Giustizia, 3 <sup>a</sup> Affari esteri, emigrazione, 5 <sup>a</sup> Bilancio, 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	V Bilancio, XIV Politiche dell'Unione Europea

### Presupposti normativi

Lo **schema di decreto legislativo [A.G. 147](#)** reca disposizioni per l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/692**, che modifica la **Direttiva 2009/73/UE**, relativamente alla disciplina ivi prevista delle **infrastrutture di interconnessione** transfrontaliera (gasdotti di trasporto che si estendono oltre la frontiera di uno Stato membro).

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'**articolo 25 della legge n. 117/2019** (legge di delegazione europea 2018). L'articolo disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione (v. *infra*).

### La Direttiva (UE) 2019/692

La **Direttiva (UE) 2019/692**, modifica, come sopra accennato, la **Direttiva 2009/73/UE** sul mercato interno del gas naturale. La Direttiva del 2009 aveva dettato **norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri**. La nuova **direttiva 2019/692** interviene al fine di assicurare che le **norme applicabili ai gasdotti di trasporto** che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione **anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi**.

La Direttiva 2019/692 (articolo 1, punto 1)) pertanto modifica la **definizione di "interconnettore"** già contenuta nella **Direttiva 2009/73/UE** e recepita nel nostro ordinamento nell'articolo 2, comma 1, lett. *kk-duodecies*) del **D.Lgs. n. 164/2000**, come inserita dal **comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 93/2011** : una linea di trasporto (gasdotto), che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.

La **nuova definizione** estende la qualifica di "interconnettori" anche ai **gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al confine del territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro**, quindi, come rileva la relazione illustrativa, nel caso dell'Italia, anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto.

La Direttiva 2019/692 **estende inoltre alla parte dei gasdotti del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo** la disciplina contenuta all'[articolo 9 della Direttiva 2009/73/UE](#) sul c.d. **unbundling**, cioè sull'**obbligo della separazione proprietaria tra le società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle attività di trasporto e le imprese esercenti attività di approvvigionamento/produzione e fornitura di gas naturale** (cd. **Ownership Unbundling - OU**).

La direttiva del 2019 estende inoltre alle linee di trasporto che collegano uno Stato membro con un paese terzo le **deroghe** ammissibili al cd. *unbundling* sopra descritto, nel caso in cui si tratti di imprese verticalmente integrate (articolo 1, punto 2)) della direttiva del 2019 che novella in più punti l'articolo 9, paragrafi 8 e 9 e all'[articolo 14 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

E' impresa **verticalmente integrata** un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale.

Nel dettaglio, si ricorda che la direttiva del 2009, all'articolo 9, ha previsto un obbligo di **indipendenza dei gestori delle reti di trasporto del gas** dalle attività di produzione e vendita del gas naturale nel mercato interno. Ha pertanto disposto il cd. **ownership unbundling - OU**, disponendo che gli Stati membri provvedano affinché le società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle attività di trasporto siano separate dal punto di vista proprietario dalle imprese esercenti attività di approvvigionamento/produzione e fornitura di gas naturale (dunque, nessun esercizio di controllo o detenzione di quote di maggioranza) (articolo 9, par. 1 e 2 della [Direttiva 2009/73/UE](#)). Purtroppo ha previsto che gli Stati membri, nel caso di imprese verticalmente integrate, possano optare per il:

- **modello ISO (*independent system operator*)**, in virtù del quale le medesime imprese mantengono la proprietà delle reti e ne affidano la gestione ad un soggetto terzo il cd. gestore indipendente (articolo 9, par. 8 e articolo 14);
- **modello ITO (*independent transmission operator*)**, che consente alle imprese verticalmente integrate di derogare alla separazione proprietaria e dunque mantenere il controllo delle società che gestiscono l'attività di trasporto e che detengono la proprietà delle reti, purché garantiscano l'indipendenza decisionale e funzionale del gestore del trasporto.

La Direttiva del 2019 dispone – con riferimento alla linea di trasporto che collega uno Stato membro e un paese terzo - che, se, al 23 maggio 2019, il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata come sopra definita e lo Stato membro esercita la facoltà di **derogare all'obbligo di separazione proprietaria cd. unbundling** designando un **gestore di sistemi indipendente**, la **designazione** in questione è **soggetta all'approvazione della Commissione europea** ((articolo 1, punto 3) della Direttiva (UE) 2019/692 che **novella all'articolo 14**, paragrafo 1, della [Direttiva 2009/73/UE](#)).

Occorre sottolineare come, nel nostro ordinamento, il [D.Lgs. n. 93/2011](#), di **recepimento della Direttiva 2009/73/UE**, abbia adottato il modello ITO facendo "salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di conformarsi all'[articolo 9 della direttiva 2009/73/UE](#), procedendo alla separazione proprietaria" (articolo 10 e 19). **Successivamente** ad una segnalazione dell'AEEG del 22 novembre 2010, con il quale l'Autorità di regolazione segnalava la necessità di optare per una **separazione proprietaria di Snam rete gas da Eni S.p.a.**, l'[articolo 15 del D.L. n. 1/2012](#) e il D.P.C.M. attuativo 25 maggio 2012 hanno previsto la separazione proprietaria del gruppo SNAM (dal 2001, la società è quotata sul mercato regolamentato). Nell'ottobre 2012 ENI ha ceduto a Cassa depositi e prestiti S.p.A. il controllo della società SNAM. Anche attualmente CDP RETI detiene il controllo della Holding (con il 31% della capogruppo). Dunque, l'**ordinamento giuridico italiano** ha attuato **senza deroghe** l'obbligo di **unbundling**.

La Direttiva 2019/692 (**articolo 1, punto 4**)) integra poi la [Direttiva 2009/73/UE](#), quanto alla disciplina delle **controversie transfrontaliere sull'accesso alla rete di gasdotti a monte**.

La citata Direttiva sul mercato interno del gas definisce rete di gasdotti a monte ogni gasdotto o rete di gasdotti utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di produzione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo.

Laddove tale rete di gasdotti a monte abbia origine in un paese terzo e si colleghi ad almeno uno Stato membro, la Direttiva 2019/692 introduce una **procedura concertativa** tra gli Stati membri ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Nel dettaglio, gli Stati membri si devono **consultare tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di ingresso** verso la rete degli Stati membri **consulta il paese terzo** interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva stessa sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri (integrazione dell'[articolo 34 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

Si segnala che, a livello nazionale, la normativa di recepimento della [Direttiva 2009/73/UE](#), circa le controversie transfrontaliere sull'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale tra Stati membri è contenuta nell'[articolo 6, comma 4 del D.Lgs. n. 164/2000](#).

La Direttiva 2019/692 interviene poi sulla [Direttiva 2009/73/UE](#) nella parte in cui essa, al solo fine di

**incoraggiare gli investimenti in nuove infrastrutture** del gas - ivi inclusi gli **interconnettori** - consente, in caso di nuove opere e per un periodo di tempo definito, delle **deroghe** alla disciplina, ivi contenuta, sul cd. *unbundling* (sopra commentata), deroghe sul diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate, nonché deroghe sul diritto di accesso alla rete di gasdotti a monte.

La Direttiva (UE) 2019/692 introduce comunque la previsione che **la deroga non deve danneggiare la concorrenza** nei mercati, l'efficace funzionamento del **mercato interno** del gas naturale, i **sistemi regolati** interessati, la **sicurezza** dell'approvvigionamento nell'Unione (articolo 1, punto 5), *lett. a*) che modifica alla lettera e), [paragrafo 1 dell'articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

La Direttiva (UE) 2019/692, inoltre, pur mantenendo ferma la previsione (contenuta nell'articolo 36, paragrafo 3, primo comma della Direttiva del 2009) per cui l'Autorità nazionale di regolazione (ARERA, per l'Italia) può decidere sulla deroga **caso per caso**, introduce l'obbligo di una **preventiva procedura di consultazione** tra le Autorità di regolazione degli stati membri interessate dalla nuova infrastruttura, ivi incluse quelle dei **paesi terzi interessati dall'opera**. Se queste ultime Autorità non rispondono entro tre mesi, l'Autorità nazionale può adottare la decisione ((**articolo 1, punto 5**), *lett. b*) che integra il [secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

Rimane fermo che la decisione sulla deroga deve essere inviata all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), nonché il **potere sostitutivo dell'ACER nei casi di mancato accordo** indicati dalla [Direttiva 2009/73/UE \(terzo comma del paragrafo 4 dell'articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE\)](#).

La Direttiva 2019/692 interviene anche sulle **competenze delle Autorità nazionali di regolamentazione in caso di infrastrutture da e verso un paese terzo**. L'Autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri **può cooperare con le pertinenti Autorità del paese terzo, dopo aver consultato le Autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati**, al fine di garantire che la Direttiva sul mercato del gas sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri (**articolo 1, punto 6**), che sostituisce la lettera c) del [paragrafo 1 dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

In generale, viene previsto che le Autorità di regolazione o le altre Autorità competenti di uno Stato membro, che operano in cooperazione tra loro, possono, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi, consultare le pertinenti Autorità dei paesi terzi e cooperare con esse al fine della corretta applicazione della direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro (**articolo 1, punto 7**), che aggiunge il paragrafo 6 all'[articolo 42 della Direttiva 2009/73/UE](#)).

La Direttiva 2019/692 lascia **impregiudicata** per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la **facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici** su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo, **purché** il contenuto degli accordi sia **compatibile con il diritto dell'Unione**. Gli accordi debbono comunque essere notificati all'Autorità nazionale di regolazione (**articolo 1, punto 8**), che aggiunge un nuovo articolo 48-*bis* nella [Direttiva 2009/73/UE](#)).

La Direttiva 2019/692 prevede poi la possibilità (**articolo 1, punto 9** che aggiunge un **nuovo articolo 49-bis nella Direttiva 2009/73/UE**) di concedere **anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti** - purché **completati prima del 23 maggio 2019** - **deroghe alla disciplina** sull'obbligo di *unbundling* (v. *supra*, [art.9 della Direttiva 2009/73/UE](#)), sull'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione (art.10 e 11), **sul diritto di accesso dei terzi alla rete** con relativa garanzia di tariffe non discriminatorie e regolamentate (art.32), e **sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore** in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (art.41, parr.6,8 e 10). Le deroghe devono essere decise **entro il 24 maggio 2020**, comunicate alla Commissione UE e rese pubbliche.

Le **deroghe sono concesse** dallo Stato membro in cui si trova il primo punto di connessione del gasdotto di trasporto con la rete, **per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali: il recupero dell'investimento effettuato, la sicurezza dell'approvvigionamento**, purché non vi siano effetti negativi sulla concorrenza, sul funzionamento del mercato interno o sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. La deroga è **fino a un massimo di 20 anni, rinnovabile** in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni.

Se il gasdotto è situato nel territorio di più di uno Stato membro, la deroga è concessa solo previa consultazione di tutti gli Stati membri interessati.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.

Inoltre, la Direttiva del 2019 specifica (**articolo 1, punto 9**) che aggiunge un nuovo articolo 49-*ter* nella

[Direttiva 2009/73/UE](#)) che gli **accordi esistenti** relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi **tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino** all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo. **Purtuttavia, la modifica, la proroga, l'adattamento, il rinnovo o la conclusione di un nuovo accordo** relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, è soggetto a specifica **procedura autorizzativa da parte della Commissione europea**.

La Direttiva è entrata in vigore il 23 maggio 2019 e il **termine** per il suo recepimento è fissato al **24 febbraio 2020**.

L'UE importa oltre il 70% del suo consumo di gas naturale. Secondo l'ultimo Rapporto della Commissione europea-DG Energy ([Quarterly Report on European Gas Markets - third quarter of 2019](#)), i cinque maggiori importatori nell'UE nel terzo trimestre del 2019 sono stati **Italia, Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi**. Le importazioni nette di questi paesi rappresentano insieme circa i **due terzi delle importazioni nette totali di gas nell'UE nel trimestre**. La Russia è rimasta il principale fornitore di gasdotto dell'UE, coprendo il 45% delle importazioni totali di gas extra UE. La Norvegia, il secondo maggior fornitore di gas dell'UE e l'Algeria.

In Europa il gas è importato attraverso **tre punti di ingresso principali**: il Nord Africa (Algeria e Libia), la Russia (da cui passa anche quello asiatico) e la parte settentrionale europea (sull'asse Mare del Nord/Norvegia-Olanda). Dal **Nord Africa** partono 4 gasdotti: il [Transmed](#), che collega l'**Algeria** all'Italia (**Mazara del Vallo**) attraverso la Tunisia; il [Greenstream](#), che collega la **Libia** all'Italia (**Gela**); il **Maghreb** che collega l'Algeria alla Spagna attraverso il Marocco e, infine, il **Medgas**, che collega direttamente l'Algeria alle coste spagnole.

I gasdotti in arrivo dalla **Russia** sono altrettanti: il **Nord Stream**, inaugurato nel 2011 e lungo 1.224 km con una capacità di trasporto di 27,5 miliardi di metri cubi all'anno, collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, scavalcando l'Ucraina; lo **Yamal**, che dalla Russia percorre quasi 4.200 km attraverso Bielorussia e Polonia per arrivare in Germania; il [Tag](#), che trasporta gas passa dall'Austria e arriva fino all'Italia (**Tarvisio**) e alla Slovenia e, infine, il **Blue Stream**, che trasporta gas naturale alla Turchia attraverso il Mar Nero.

Dall'Asia centrale arrivano in Turchia due ulteriori gasdotti: quello tra Iran e Turchia al confine curdo-iraniano e il gasdotto Baku-Tblisi-Erzurum.

Esiste una rete di gasdotti nel **mare del Nord** (Langeled Gas Pipeline) che collega Norvegia, Inghilterra e Olanda. Infine, l'Europa centrale è attraversata dai gasdotti **Tenp e Transigaz** che dall'**Olanda**, attraverso la Germania, portano gas di produzione olandese e del Mare del Nord in Svizzera e Italia (**Passo Gries**).

Una mappa delle infrastrutture europee per il gas, con i relativi punti di interconnessione con l'estero, è disponibile [qui](#).

Per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa vigente, pubblica un **aggiornamento annuale** dei dati relativi **alle capacità di trasporto** della Rete Nazionale dei Gasdotti nei **punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero** e nei punti di entrata interconnessi con i terminali GNL. L'ultimo aggiornamento disponibile è la [Comunicazione del 16 luglio 2019](#) e copre il periodo ottobre 2019 – settembre 2034.

Le informazioni sui principali progetti europei di investimento in nuovi gasdotti sono disponibili sul [sito istituzionale dello European Network of Transmission System Operators for Gas \(ENTSO-G\)](#).

Dalla Tabella, in formato excel, è possibile verificare i progetti principali – con il relativo stato di avanzamento – che vedono coinvolta l'Italia.

Si rinvia infine al [Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2018 – 2027](#) di SNAM S.p.A.

## La delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/692

L'articolo 25 della [legge 4 ottobre 2019, n. 117](#) (Legge di delegazione europea 2018) dispone, al comma 1, che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, dia **attuazione alle deroghe ivi previste**, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti stessi situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

Si tratta delle deroghe contenute nell'articolo 14 e nell'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/UE, come rispettivamente modificati e introdotti dalla Direttiva 2019, dunque:

- la possibilità, nel caso di impresa verticalmente integrata, di derogare all'obbligo di separazione proprietaria (*unbundling*) dell'impresa esercente il sistema di trasporto, con **designazione di un gestore di sistema indipendente, da sottoporre all'approvazione della Commissione europea** (articolo 14);
- la possibilità di concedere **anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti**, purché **completati prima del 23 maggio 2019, deroghe** - per i motivi oggettivi (dettagliati nella Direttiva stessa, v. *supra*) - alla disciplina che riconosce il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate (art.32), e alla disciplina sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (art.41, parr.6,8 e 10), alla disciplina sul cd. *unbundling* (v. *supra*, [art.9 della Direttiva 2009/73/CE](#)) e alla disciplina sull'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione (art.10 e 11), .

L'articolo 25 dispone, al comma 2, che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche alla legislazione nazionale attuativa della [Direttiva 2009/3/UE](#), al fine di recepire le modifiche ad essa apportate dalla Direttiva (UE) 2019/692.

Si ricorda – rinviando per un approfondimento al paragrafo precedente - che la nuova **direttiva 2019/692 interviene sulla Direttiva del 2009** al fine di assicurare che le **norme applicabili ai gasdotti di trasporto** che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai **gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro**.

Dunque, lo schema, all'**articolo 1, al comma 1, lettera a)**, **modifica la definizione di interconnettore** contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. *kk-duodecies* del [D.Lgs. n. 164/2000](#), al fine di adeguarla alla nuova definizione vigente nell'articolo 2, punto 17) della [Direttiva 2009/73/UE](#) come modificata dall'articolo 1, punto 1) della Direttiva 2019/692.

Viene pertanto ora definito interconnettore un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o i **gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro**.

All'**articolo 1, comma 1, lett. b)** - al fine di recepire le novità introdotte dalla Direttiva 2019/692 nell'[articolo 34 della Direttiva 2009/73/UE](#) - si interviene sulla disciplina delle **controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture** di coltivazione del gas naturale, contenuta nel [comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 164/2000](#), al fine di inserire – nel caso in cui la rete di gasdotti ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana – **l'obbligo per l'ARERA di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati** e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire che la disciplina europea sul mercato interno sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

Si ricorda che ai sensi della disciplina nazionale, qui non modificata, è l'ARERA l'organo competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture e che vige il principio per cui per la risoluzione delle stesse controversie si applica la disciplina dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti che nega l'accesso. La cooperazione tra ARERA e Autorità di regolazione degli Stati membri, qualora la rete faccia capo all'Italia e almeno ad uno Stato membro è ugualmente già prevista dalla normativa vigente.

L'**articolo 2, comma 1, lett. b) dello schema** prevede – in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2019/692 (articolo 1, punto 7) – che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas. A tal fine introduce un nuovo comma *7-bis* nell'[articolo 46 del D.Lgs. n. 93/2011](#).

Il medesimo **articolo 2, alla lett. c)**, inserisce **tre nuovi articoli, da 46-bis a 46-quater nel D.Lgs. n. 93/2011**, ed in particolare:

- il nuovo **articolo 46-bis** recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 8)), circa la **facoltà per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici** relativi all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi, **purché** tali accordi siano compatibili con il diritto dell'UE e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Gli accordi devono inoltre essere notificati all'ARERA e alle altre Autorità interessate;
- il nuovo **articolo 46-ter** recepisce quanto previsto dalla **Direttiva 2019/692** (all'articolo 1, punto 9), che aggiunge il nuovo articolo *49-bis* nella [Direttiva 2009/73/UE](#)), fissando le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, ai **gasdotti di trasporto** tra l'Italia e un paese terzo **completati prima del 23 maggio 2019**, una **deroga per 20 anni** (rinnovabile) **dall'applicazione** delle norme della Direttiva sul mercato del gas 2009/73/CE, come modificata, riguardanti: il **diritto di accesso dei terzi alla rete** con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate (art.32 della Direttiva), i **poteri regolatori delle Autorità nazionali** di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (art.41, parr.6, 8 e 10 della direttiva), la **separazione proprietaria e indipendenza** dei sistemi di trasporto (v. *supra*, *ricostruzione normativa*), **l'obbligo di certificazione** dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione (art.10 e 11 della Direttiva), .

In conformità a quanto si prevede nella Direttiva, si consente al MISE di chiedere alla Commissione UE di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della [direttiva 2009/73/UE](#), come modificata dalla direttiva UE/2019/692;

- il nuovo **articolo 46-quater** recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 9)) disponendo che gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo. Purtuttavia, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della [Direttiva 2009/73/UE](#), come modificata dalla [direttiva 2019/692/UE](#), MISE deve attivare la procedura di abilitazione, notificando tale intendimento alla Commissione UE almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati, secondo una specifica procedura descritta nel medesimo articolo 46-quater.

L'**articolo 2, comma 2 dello schema** demanda ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico** l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella disciplina attuativa già vigente (D.M. del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006, recante le procedure *per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocatione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea*, e D.M. del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006, recante *Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni*).

L'**articolo 2, comma 1, lett. a)**, per **coordinamento** con quanto sopra previsto **abroga** l'analoga disposizione contenuta nell'[articolo 33 comma 4 del D.lgs. n. 93/2011](#).

L'**articolo 3** dello schema **recepisce** quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/692, all'articolo **articolo 1, punto 5)**, che modifica alla lettera e), l'[articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE](#), in merito alle **deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas**, ivi inclusi gli interconnettori. A tal fine, l'articolo 3 **modifica** quanto già previsto in materia dall'**articolo 1, commi 17 e 18 del D.L. n. 239/2004** in attuazione della Direttiva [2009/73/UE](#).

Si ricorda che il **comma 17** dell'[articolo 1 del D.L. n. 239/2004](#), già prevede che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di **nuove infrastrutture di interconnessione** tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'**esenzione** dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'ARERA. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Tali disposizioni vengono integrate dall'articolo 3, **comma 1, lettera a)** dello schema, come segue:

- **nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni previste dalla [Direttiva 2009/73/UE](#) (all'articolo 36 come integrato dalla Direttiva (UE) 2019/692 e tiene conto che tale esenzione non danneggi** la concorrenza nei mercati influenzati dall'investimento, il funzionamento efficace del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea;
- **in caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'ARERA la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).**

Il **comma 18** già prevede la possibilità, per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con stati non appartenenti all'UE, di richiedere, per un periodo non superiore a 25, un diritto di allocatione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Tale comma viene sostituito dall'articolo 3, **comma 1**,

**lettera b)** dello schema, con una **nuova disciplina di esenzione**.

Nel dettaglio il **nuovo comma 18** dispone che i **soggetti che investono**, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di **nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento** delle capacità di trasporto degli **interconnettori** esistenti, possono **richiedere per la capacità di nuova realizzazione**:

- **un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché**
- **l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.**

**L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, conformemente a quelli individuati nella Direttiva.**

Il nuovo articolo 18 **fissa la durata** dell'esenzione in periodo non superiore a **venticinque anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle competenti autorità dei paesi terzi.**

Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorità del paese terzo, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la [direttiva 2009/73/UE](#), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, nel caso, nelle acque territoriali italiane.

Se le autorità dei paesi terzi non rispondono entro un termine non superiore a tre mesi, il MISE, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il **MISE trasmette all'ARERA la decisione**, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, **ai fini della informazione all'ACER**. Il MISE e l'ARERA, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, per garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della [direttiva 2009/73/UE](#), come modificata dalla [direttiva 2019/692/UE](#), nel territorio degli Stati membri.

L'**articolo 4** dello schema reca la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione del D.lgs. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che la relazione illustrativa all'Atto del Governo afferma che lo schema in esame non traspone nella normativa italiana quanto previsto dall'articolo 1, punti 2 e 3) della [Direttiva 2019/692/UE](#) – dunque, le integrazioni all'[articolo 9 della Direttiva 2009/73/UE](#) finalizzate all'estensione **alla parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo** della disciplina dell'unbundling (e dei modelli in deroga ISO e ITO in caso di impresa verticalmente integrata), ivi inclusa la deroga di cui all'[articolo 14, par. 1 della Direttiva 2009/73/UE](#) concernente le modalità di designazione del gestore di sistema indipendente sottoposta all'approvazione della Commissione UE (sebbene tale ultimo articolo sia richiamato nei criteri di delega legislativa). Sempre la Relazione illustrativa precisa che ciò consegue al fatto che tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina di cui al punto 9) della [Direttiva 2019/692/UE](#). Si ricorda che il predetto punto 9 consente per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti, purché completati prima del 23 maggio 2019, **deroghe** tra l'altro alla **disciplina sul diritto di accesso dei terzi alla rete** con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate (art.32), e **sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore** in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (art.41, parr.6,8 e 10).

## Relazioni e pareri allegati

Alliegata all'A.G. 147 è relazione illustrativa e la tabella di concordanza tra la Direttiva (UE) 2019/692 e le disposizioni dello Schema di decreto legislativo di recepimento.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

**Senato: Dossier n. 204**

**Camera: Atti del Governo n. 147**

**4 febbraio 2020**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0140